



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Finanziari  
Ripartizione Entrate - Bilancio Tesoreria  
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5587107 Fax +39 040 5587909 e-mail bilentrate@amm.units.it

Prot. 32948  
Trieste, 27/09/2002  
Rep. n. 58-2002

Titolo VIII Classe 4  
Allegati 1

Ai  
Centri Autonomi di spesa  
Loro Sede

Oggetto: Quantificazione 21% c.to terzi.

Si segnala che alcuni Centri Autonomi di spesa non hanno ottemperato al punto 3) della circolare prot. N. 14267 dd. 27/12/1996, che si allega in copia, inerente il versamento all'Amministrazione centrale delle quote relative al Fondo Comune di Ateneo (21%).

Si invitano pertanto le strutture interessate a provvedere, quanto prima, a trasferire all'Amministrazione centrale le quote non ancora rimborsate, di cui ai punti 3 e 4 della citata circolare.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Prot. 27. DIC. 1996 14267

**Ai Direttori dei Centri Autonomi di spesa  
Loro Sedi**

**Oggetto:** IVA e CONTO TERZI dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento amministrativo contabile di Ateneo - nuove modalità di gestione.

L'art.84- "Riscossione delle Entrate" prevede, fra l'altro, la riscossione diretta, da parte delle Strutture con gestione contabile autonoma, dei proventi derivanti dalle prestazioni a pagamento per conto di terzi e dell'IVA ad esse imputata: ne deriva che **la responsabilità per mancata riscossione dei crediti ricade in capo ai Direttori delle Strutture stesse.**

Decade l'obbligo di invio alla Ripartizione Ragioneria delle ripartizioni dei proventi del conto terzi: queste verranno formalizzate dagli Organi competenti delle singole Strutture e verrà trasmessa all'Amministrazione Centrale solo la quota di Fondo Comune di Ateneo e l'1% di utile.

La partita IVA è unica per tutta l'Università ed il registro riepilogativo - che deve riportare le registrazioni cumulative dei registri sezionali - continuerà ad essere tenuto dall'Amministrazione Centrale (Sezione Affari Finanziari) che curerà anche la stesura della dichiarazione annuale IVA.

La Sezione Affari Finanziari continuerà ed effettuare il versamento mensile dell'IVA, ma ciascuna delle Strutture autonome dovrà versare, mensilmente, a favore dell'Amministrazione l'ammontare complessivo dell'IVA dovuta per le fatture emesse nel periodo.

**Le Strutture autonome dovranno perciò ottemperare ai seguenti adempimenti periodici:**

1) **Inoltre alla Sezione Affari Finanziari, entro il termine inderogabile del giorno 5 di ogni mese della dichiarazione mensile** relativa alle fatture emesse nel mese precedente, fotocopia del registro IVA sezionale nonchè copia delle fatture emesse con tutti i dati necessari (denominazione o ragione sociale ovvero, se il cliente è persona fisica, cognome e nome, via, numero civico, Comune e sigla della Provincia, numero di partita IVA, se in possesso, e numero di Codice Fiscale).

2) **Versamento sul c/c bancario n.1** presso l'Ag.23 della CRT intestato all'Università dell'importo dell' I.V.A. corrispondente alle fatture emesse nel mese precedente **ed inoltre**, contestualmente alla documentazione di cui al punto 1), **di copia della quietanza** attestante il versamento effettuato.

3) **Versamento semestrale alle scadenze del 31 gennaio e del 30 giugno** sul c/c bancario n. 1 presso l'ag. 23 della CRT intestato all'Università, degli importi relativi al Fondo Comune di Ateneo e quota fissa 1% relativo a tutte le fatture riscosse nel semestre dalle Strutture Autonome.

4) **Inoltre contestuale** alla Ripartizione Bilancio-Programmazione **di copia della quietanza** attestante il versamento semestrale effettuato e relativo elenco delle fatture.

## **IN FASE DI PRIMO AVVIO:**

**a) Fatture già rimosse dall'Amministrazione Centrale prima del 31/12/1996 ed alla stessa data non ripartite:**

l'Amministrazione Centrale trasmetterà ai centri autonomi l'intero imponibile delle fatture rimosse e non ripartite alla data del 31/12/96.

I centri autonomi provvederanno alle ripartizioni ed al riversamento delle quote relative al Fondo Comune di Ateneo e all'1% come ai punti 3) e 4).

**b) Fatture emesse prima del 31/12/1996, non ancora rimosse:**

verranno considerate crediti delle Strutture e come tali direttamente rimosse e conseguentemente ripartite.

Appena effettuate le operazioni di chiusura anno finanziario 1996, la Sezione Affari Finanziari provvederà ad inviare alle rispettive Strutture un elenco dei crediti di pertinenza di ciascuna: detti crediti verranno cancellati dai residui attivi dell'Amministrazione per essere considerati crediti delle Strutture autonome.

Le Strutture interessate sono richieste di effettuare la restituzione dell'IVA rimosca su dette fatture con cadenza mensile, entro il 20 di ogni mese, accompagnando il versamento da una comunicazione alla Sezione Affari Finanziari che evidenzia a quali fatture (creditore, numero fattura e data di emissione) si riferisce l'IVA versata.

Le Strutture provvederanno altresì alla ripartizione ed al riversamento all'Amministrazione centrale delle quote relative al Fondo Comune di Ateneo e 1% con le modalità di cui ai precedenti punti 3) e 4).

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fino all'esaurimento dei crediti pregressi, la struttura trasmetterà alla Sezione Affari Finanziari l'elenco completo dei crediti non ancora estinti, con la motivazione della mancata riscossione e con lo stato di aggiornamento dell'iter della procedura per il recupero del credito.

L'eventuale inesigibilità del credito, convenientemente documentata, dovrà essere sottoposta, a cura di ciascuna Struttura, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università e pervenire alla Sezione Affari Finanziari per la cancellazione dai residui attivi del credito relativo alle quote di I.V.A. già anticipata.

Si ricordi che nel caso di riscossione solo parziale della fattura emessa è prioritario il recupero dell'IVA anticipata dall'Amministrazione rispetto alla quota da mettere in ripartizione.

### **Fatturazione del conto terzi**

In presenza di numerose istanze delle Strutture autonome, volte ad ottenere l'autorizzazione ad emettere "avvisi di fatturazione" per evitare gravosi anticipi sul pagamento di I.V.A. su fatture emesse, si ritiene opportuno ricordare quanto segue:

- L'obbligo della fatturazione è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 21 e dell'art. 6 del DPR 633/72 cui le Strutture dovranno attenersi valutando volta per volta la natura della prestazione oggetto di fatturazione (prestazione di servizi, fornitura di beni...).

- Si ritiene che una semplice richiesta di pagamento globale, comprensiva di tutti gli oneri compresi quelli fiscali ma senza dettagli, non sia in contrasto con la normativa vigente purchè essa non configuri la "fatturazione in sospeso" prevista nei confronti dello Stato, Enti pubblici territoriali ed Enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza ..... comportante la tenuta di un "registro in sospeso".

Distinti saluti

Trieste,

U. Ruffo